II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2001

che modifica per la terza volta la decisione 2000/721/CE per apportare adeguamenti al programma di vaccinazione italiano contro l'influenza aviaria e alle restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati

[notificata con il numero C(2001) 3815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/847/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria [4], in particolare l'articolo 16, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il 7 novembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/721/CE, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [5].

(2) Con le decisioni 2000/785/CE [6] e 2001/627/CE [7] della Commissione sono stati apportati taluni adeguamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni dei movimenti applicabili negli scambi intracomunitari.

(3) Le autorità italiane hanno comunicato che la situazione dell'influenza aviaria è migliorata ed hanno chiesto ulteriori modifiche al programma di vaccinazione approvato e alle attuali restrizioni commerciali. L'uso di un test IFA di recente elaborazione, che consente di distinguere tra gli animali vaccinati con il ceppo H7N3 e quelli infettati con il ceppo selvatico H7N1, deve essere altresì aggiunto alle misure di lotta contro la malattia attualmente applicate.

(4) Le proprietà del nuovo test IFA sono state valutate da un gruppo di esperti degli Stati membri e dal laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e il test è stato giudicato un mezzo efficace per distinguere i gruppi di tacchini vaccinati da quelli infetti.

(5) Il miglioramento della situazione zoosanitaria rende opportuno modificare il programma di vaccinazione e le restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[4] GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.
[5] GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.
[6] GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49.
[7] GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 16.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/721/CE è modificata come segue.

1) All'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«Si approvano l'uso del test IFA presentato dall'Italia e le modifiche richieste al programma di vaccinazione.»

3) All'articolo 5, il paragrafo 1 diventa paragrafo 1, lettera a), ed il testo seguente è aggiunto come paragrafo 1, lettera b):

«1. b) In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria non devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio [1] e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da gruppi di tacchini da macello che:

i) sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato; particolare attenzione deve essere riservata all'ispezione degli animali sentinella. Per l'esame

— degli animali vaccinati, deve essere usato il test IFA,

— degli animali sentinella, deve essere usato il test di emoagglutinazione-inibizione (HI) o il test IFA,

ii) sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico; particolare attenzione deve essere riservata all'ispezione degli animali sentinella;

iii) sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria presso il laboratorio nazionale conformemente alla procedura di campionamento ed analisi prevista all'allegato III della presente decisione;

iv) devono essere spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l'arrivo. Gli animali devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni.

Le carni fresche di tacchino devono essere accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato VI della direttiva 71/118/CEE (*), che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

"Le carni di tacchino sopra descritte sono conformi alla decisione 2000/721/CE come modificata dalla decisione 2001/847/CE."

(*) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.»

4) L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III alla decisione 2000/721/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º dicembre 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

1. **Introduzione ed obiettivo generale**

Il test di immunofluorescenza indiretta (test IFA) è inteso a distinguere il pollame vaccinato contro l'influenza aviaria con un ceppo vaccinale inattivato H7N3 da quello infettato con il ceppo selvatico H7N1.

2. **Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri**

Le carni provenienti da gruppi di tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che il veterinario ufficiale prelevi campioni ematici:

— da ciascun gruppo di tacchini destinati al macello, tenuti nello stesso edificio dell'azienda in questione,

— nelle 48 ore precedenti alla spedizione degli animali verso il macello,

— da almeno 10 animali vaccinati scelti a caso da ciascun gruppo.»